

**MOZIONE
N. 345**

**BENEFICI IN FAVORE DEI TESTIMONI
DI GIUSTIZIA.**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*BATZELLA STEFANIA (prima firmataria), ANDRISSI GIANPAOLO,
BERTOLA GIORGIO, BONO DAVIDE, CAMPO MAURO WILLEM,
FREDIANI FRANCESCA, MIGHETTI PAOLO DOMENICO, VALETTI
FEDERICO*

Protocollo CR n. 17045


Presentato in data 06/05/2015

M.H.
6/5/2015

CL-02-18-02/348/2015X

M.H.
M.H.
M.H.Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

19:10 06 MAG 2015 A01000 000996

MOZIONE N. 365*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*trattazione in Aula
trattazione in Commissione**OGGETTO:** *benefici in favore dei testimoni di giustizia***Premesso che:**

i testimoni di giustizia forniscono la loro testimonianza relativamente all'accadimento di un fatto delittuoso e per tale ragione godono di una protezione da parte degli organi dello Stato appositamente creati. In molti casi si tratta di commercianti che si rifiutano di pagare il "pizzo" o di persone non più disposte a continuare a pagare interessi a tassi usurari concessi loro da membri dell'organizzazione mafiosa.

I testimoni di giustizia sono inseriti in un apposito programma di protezione, introdotto in Italia per la prima volta con la legge 15 marzo 1991, n. 82. Una apposita Commissione ministeriale, denominata Commissione centrale, presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da magistrati ed investigatori di comprovata esperienza nelle indagini sulla criminalità organizzata valuta e decide l'ammissione dei soggetti allo speciale programma di protezione, nonché la modifica e la revoca dello stesso. La struttura che attua il programma di protezione è il Servizio centrale di protezione, il quale si occupa dell'assistenza e della promozione di misure per il reinserimento nel contesto sociale e lavorativo dei collaboratori di giustizia e degli altri soggetti ammessi al programma. Il Servizio mantiene i rapporti con le Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, nazionali ed estere, nonché con i competenti organi dell'Amministrazione Penitenziaria e con tutte le altre Amministrazioni centrali e periferiche eventualmente interessate. Inoltre, attraverso i 14 Nuclei Operativi, con competenza regionale o interregionale, il Servizio centrale di protezione cura la diretta attuazione delle misure di assistenza offrendo il

necessario supporto alle diverse esigenze delle persone protette. Nel 2001, la legislazione in materia di collaboratori e testimoni di giustizia è stata modificata dal Parlamento con la legge 13 febbraio 2001, n. 45.

Considerato:

la seduta del Parlamento Europeo, del giugno 2011, dove si evidenziava la necessità di migliorare il quadro normativo e di prevedere forme di assunzione nelle pubbliche amministrazioni in favore dei testimoni di giustizia.

L'obiettivo sarebbe quello di introdurre una specifica misura di natura risarcitoria tramite la quale la collettività offre un dovuto ristoro in favore di quei soggetti i quali, a causa del prezioso apporto fornito al fine di dare maggiore incisività all'amministrazione della Giustizia ed assicurare il perseguimento di crimini gravissimi si sono visti privare del proprio lavoro, ovvero di un diritto riconosciuto e tutelato dalla stessa Costituzione italiana come inviolabile e fondamentale per ogni cittadino;

Il Consiglio regionale impegna la Giunta,

affinchè preveda forme di collaborazione con i vari settori della pubblica amministrazione, di competenza regionale, in favore dei testimoni di giustizia.